



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2017 - 24

Data 13-04-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DELLA
BIGENITORIALITÀ.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tedici** del mese di **Aprile**, alle ore **09:45** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **06-04-2017** prot. n. **3280** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere **Raffaele Sardo** in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO GIUSEPPE	X	
DE CHIARA MARIA GRAZIA	X		MADONIA ASSUNTA		X
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TURCO ALFONSO		X
CHIACCHIO ROSA	X		PETRARCA MASSIMO		X
SARDO RAFFAELE	X		EMILIANO		
SEPE PAOLO	X				
BRACCIANO ALFONSO	X				
CAPOLUONGO BRUNO	X				
SAGLIOCCO ORSOLA ALESSIA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale Avv. MArio Nunzio Anastasio, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Carinaro

AREA AMMINISTRATIVA ED A.A.GG.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child)

approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

RICHIAMATA la Legge IL 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile-come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

PROPOSTA DI DELIBERA

di approvare il "**Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità**" il cui testo è allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Carinaro 16.03.2017

Il Sindaco

Dott.ssa Marianna Dell'Aprovitola

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto

Carinaro, li 16.03.2017

Il Responsabile dell'Area
AA. GG e P.M.

Ferdinando Coppola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto

Carinaro, li 16.03.2017

Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Fattore

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

- 1. E' istituito presso il Comune di Carinaro il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.**
- 2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.**
- 3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.**

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

- 1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Carinaro. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.**
- 2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata ai sportelli dai genitori anche disgiuntamente.
Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.**
- 3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Carinaro da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.**
- 4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.**

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

O.D.G. (6)

Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro bigenitorialità

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.

Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Alle ore 11.40 il consigliere Madonia abbandona l'aula.

Relaziona il consigliere Zampella sulla bigenitorialità. Legge la proposta di delibera: *“Siamo i primi*

dell'agro-aversano".

Votazione: Favorevole tutti all'unanimità anche per l'immediata eseguibilità.

Processo verbale del 13.04.2017 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 24

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

**SERVIZIO : Affari Generali e P.M.
Ufficio : RESP. AREA AMMINISTRATIVA**

PROPOSTA N. 59 DEL 16-03-2017

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 13-04-2017

**Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO CO
TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORI/**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il presidente
del consiglio
Comunale**

Raffaele Sardo

**Il Segretario
Comunale**

Avv. Mario
Nunzio
Anastasio

X
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs

82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale
sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma
autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.

82/2005.